CHE ESTENDE ALLA PROVINCIA DI ROMA LE LEGGI SULLE CORPORAZIONI RELIGIOSE E SULLA CONVERSIONE DEI BENI IMMOBILI DEGLI ENTI MORALI ECCLESIASTICI

Art. 7

I beni degli Enti religiosi soppressi nella citta' di Roma saranno convertiti in rendita pubblica dello Stato, salve le eccezioni stabilite dalle Leggi di cui all'articolo 1, e dalla Legge presente.

La rendita sara' intestata all'Ente cui sono devoluti i beni, col godimento temporaneo alla Giunta fino a che saranno eseguite le liquidazioni e fatte le assegnazioni stabilite dalla presente Legge. Queste rendite, salvo i diritti dei terzi, sono inalienabili.

Versione in vigore dal 10 luglio 1873, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che estende alla Provincia di Roma le Leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici
Estremi	Legge 19 giugno 1873, n. 1402
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1873

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-estende-alla-provincia-di-roma-le-leggi-sulle-corporazioni/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it